



STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO

Limite all'utilizzo del contante



STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO

A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il **nuovo limite** di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, *ex art.* 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (**persone fisiche o giuridiche**).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati** (ai sensi dell'[art. 1](#) comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. [231/2007](#), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale). Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli **assegni** bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità ([art. 49](#) commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 63](#) comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Le sanzioni comminate alle parti attive nell'operazione illecita sono graduate anche in funzione dell'importo della transazione effettuata in violazione.

E' previsto che, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale sarà abbassato a **1.000 euro** (art. 63 comma 1-*ter* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'[art. 18](#) comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007). L'[art. 65](#) comma 9 del DLgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante l'**oblazione** di cui all'[art. 16](#) della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell'[art. 68](#) del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle finanze procedente il pagamento della **sanzione in misura ridotta**. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i **professionisti**, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività *ex* [art. 51](#) comma 1 del DLgs. 231/2007.

AREA TRIBUTARIA
PIAZZA VITTORIA, 9
25122 BRESCIA
TEL. 030.3750515 R.A.
FAX 030.290361
INFOTRIBUTARIO@STUDIUM1912.IT

AREA LEGALE
C.DA SONCIN ROTTO, 6
25122 BRESCIA
TEL. 030.43332 R.A.
FAX 030.292546
INFOLEGALE@STUDIUM1912.IT
INFOPENALE@STUDIUM1912.IT

AREA TRIBUTARIA
VIA NAZIONALE, 132/C
25040 MALONNO
TEL. 0364.635021 R.A.
FAX 0364.635024
INFOMALONNO@STUDIUM1912.IT



STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO

L'omessa segnalazione espone i professionisti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.

Riferimenti normativi: D.Lgs 231/2007 (riferimenti: art. 49 comma 3-bis e 63 comma 1-bis)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

AREA TRIBUTARIA
PIAZZA VITTORIA, 9
25122 BRESCIA
TEL. 030.3750515 R.A.
FAX 030.290361
INFOTRIBUTARIO@STUDIUM1912.IT

AREA LEGALE
C.DA SONCIN ROTTO, 6
25122 BRESCIA
TEL. 030.43332 R.A.
FAX 030.292546
INFOLEGALE@STUDIUM1912.IT
INFOPENALE@STUDIUM1912.IT

AREA TRIBUTARIA
VIA NAZIONALE, 132/C
25040 MALONNO
TEL. 0364.635021 R.A.
FAX 0364.635024
INFOMALONNO@STUDIUM1912.IT